

EXPERIMENT
XIII^a edizione
Anno scolastico 2013-2014

Alleanza delle Cooperative Italiane Imola

***EXPERIMENT
XIII^a EDIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2013-2014***

- ✓ Le associazioni cooperative: strutture nazionali e loro articolazioni
- ✓ Il Circondario Imolese: ruolo economico e sociale della cooperazione Imolese
- ✓ L'impresa cooperativa
- ✓ Principi e valori cooperativi
- ✓ L'Alleanza delle Cooperative Italiane
- ✓ L'Alleanza delle Cooperative Italiane Imola



www.cooperativeimolesi.it

LA NASCITA DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE

- ✓ Nell'autunno del 1886 a Milano nasce la Federazione Nazionale delle Cooperative (dal 1893 Lega delle Cooperative), per volontà di 248 cooperative e di 70.000 soci, per dare vita ad una struttura organizzativa che assicurasse lo sviluppo ed il coordinamento di una realtà cooperativa molto variegata.
- ✓ Prima della grande guerra (1915-1918) la cooperazione aveva già acquisito una certa solidità economica e quelle caratteristiche che ne avrebbero consentito, dopo il 1918 un rilancio politico-organizzativo.

LA NASCITA DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE

- ✓ A partire dai contenuti delle enciclica “Rerum Novarum” si sviluppa un intero filone di pensiero, cui verrà dato il nome di “Dottrina Sociale della Chiesa”, che diviene il punto di riferimento fondante per tutti i cattolici impegnati nel mondo della cooperazione, le cui esperienze condurranno, nel 1919, alla nascita della “Confederazione Cooperativa Italiana”.
- ✓ Secondo i dati illustrati dal primo Segretario Generale, Ercole Chiri, la Confederazione rappresenta 7.365 cooperative che si ispirano ai principi ed ai valori della dottrina sociale della Chiesa.

LA NASCITA DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE

✓ 1922-1925: *Il Fascismo impone a molte società cooperative la chiusura, iniziando poi un processo di normalizzazione.*

Non esiste una stima accurata riguardo al numero delle sedi cooperative distrutte, ma si può calcolare che, alla vigilia della marcia su Roma, oltre 200 sedi cooperative fossero già state devastate o distrutte o, comunque, forzosamente chiuse.

✓ 1926: Viene fondato *l'Ente Nazionale Fascista per la Cooperazione*. La cooperazione viene a tutti gli effetti inquadrata nell'ordinamento corporativo. L'adesione formale al nuovo ente cooperativo determina sovente la chiusura delle cooperative nella propria dimensione aziendalistica.

LA NASCITA DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE

- ✓ Le Associazioni cooperative *vengono sciolte* dal regime fascista che, pur esaltando retoricamente la cooperazione, ne ignora e combatte, di fatto, l'esistenza.
- ✓ 1928 – 1944: Alla sistematica devastazione portata avanti dal regime fascista fanno seguito i pesanti effetti del secondo conflitto mondiale che coinvolgono, naturalmente, la cooperazione e le sue organizzazioni di riferimento, al pari di tutte le altre realtà socio economiche del Paese.
- ✓ Tali effetti, tuttavia, non impediscono a molti operatori di *tener vivi lo spirito ed i principi della cooperazione*.
- ✓ Ciò costituisce la premessa sulla base della quale verrà realizzata una rapida “ricostruzione cooperativa” quando, terminata la guerra, viene restaurata la libertà e si affermano i principi democratici.

LA RINASCITA

✓ La rinascita della cooperazione avvenne dopo l'uscita dal tunnel della dittatura e dall'immane tragedia della seconda guerra mondiale e fu congiunta alla volontà di ricostruzione del Paese su basi di solidarietà, di democrazia e di partecipazione.

✓ La Confederazione Cooperative Italiana e la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue vengono ricostruite e di fatto riprendono ad operare alla luce del sole, con il 1945 e la liberazione del Paese.

LA RINASCITA

✓ Per questo l'art.45 della Costituzione Italiana che riconosce la funzione sociale della cooperazione a base mutualistica e senza finalità di speculazione privata, impegnando lo Stato a promuoverne lo sviluppo, non è una sorta di norma isolata transitoria, ma è del tutto coerente con lo spirito complessivo della Costituzione stessa.

✓ A partire dal dopoguerra la cooperazione è riuscita, pure attraverso le difficoltà, a consolidarsi ed a crescere, a diventare una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale. Oggi le cooperative dell'Alleanza delle cooperative delle sono attive, spesso in posizione di eccellenza, in numerosi settori dell'economia del Paese.

LA NASCITA DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE

- ✓ L'AGCI, Associazione Generale delle Cooperative Italiane, nasce a Roma nell'ottobre 1952 ufficiale riconoscimento giuridico con Decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale del 14/12/1961.
- ✓ L'AGCI è frutto dell'iniziativa di un gruppo di sodalizi di ispirazione repubblicana, liberale e socialdemocratica, che si distacca dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, per dar vita, così come era precedentemente avvenuto per i operatori cattolici, ad una nuova Centrale cooperativa.

LE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE

- ✓ Le Associazioni Cooperative svolgono azione di tutela e rappresentanza nei confronti delle cooperative associate, sono riconosciute come persone giuridiche con Dlgs del 1947 sono presenti ed operanti in tutte le Regioni attraverso le rispettive articolazioni territoriali; sono inoltre strutturate in Associazioni di settore (consumo; dettaglianti; produzione e lavoro; servizi; sociale; agroalimentare; abitanti; turismo; pesca), per fornire in questo modo, adeguati supporti anche specialistici e servizi alle aderenti.
- ✓ In Emilia-Romagna, le principali associazioni sono presente in tutte le Province e nel Circondario Imolese, con proprie articolazioni territoriali.

LE PRIME COOPERATIVE AD IMOLA

Imola fu vivaio di idee cooperative fin dalla seconda metà del 1800 quando, dopo l'unità d'Italia, si avvertirono i primi segnali di quel lento processo di industrializzazione che sarebbe giunto a piena maturazione solo in tempi recenti.

I 70 anni che vanno dal 1850 al 1920 furono per Imola estremamente importanti per attività ed iniziative che tendevano ad elevare e migliorare le condizioni di vita, in particolare per le classi sociali più povere.

A questo proposito va segnalato il grande sviluppo delle cooperative, la maggior parte delle quali è tuttora in attività e costituisce l'asse portante dell'economia della città.

LE PRIME COOPERATIVE AD IMOLA

Nel 1869 fu costituita la Cooperativa di Consumo denominata “Magazzino Cooperativo”

Nel 1874 la Cooperativa Ceramica

Nel 1893 la Cooperativa Ortolani

Nel 1898 la Cooperativa Lavoratori della Terra (Medicina)


Nel 1900 la Cooperativa Tipografica Galeati

Nel 1908 la Cooperativa di Falegnami “La Lavorazione del Legno (3 Elle)”

Nel 1919 la Sacmi

***EXPERIMENT
XIII^a EDIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2013-2014***

- ✓ La cooperazione imolese oggi



www.cooperativeimolesi.it

***EXPERIMENT
XIII^a EDIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2013-2014***

✓ L'impresa cooperativa



www.cooperativeimolesi.it

I principi cooperativi

Lo scopo mutualistico

e

lo scopo lucrativo

La prima fondamentale distinzione attiene la definizione dei fini.

Come si desume logicamente dalla loro denominazione, le imprese capitalistiche si fondano sul capitale, in quanto sorgono per l'iniziativa di uno o più individui che possiedono del denaro da investire in attività redditizie.

Le cooperative, viceversa, si basano prioritariamente sul fattore umano e la loro esperienza deriva dall'iniziativa di un gruppo di individui che si aggregano nel tentativo di rispondere, attraverso il concorso delle competenze e delle capacità di ciascuno, a soddisfare un bisogno comune.

Scopo Mutualistico

Le società lucrative operano allo scopo di massimizzare il risultato economico in relazione al capitale investito e alle aspettative dei soci.

Nelle società cooperative invece il capitale è subordinato al **fine primario che è il soddisfacimento dei bisogni dei soci e la crescita umana della comunità civile in cui la cooperativa è inserita.**

Il lucro non può quindi essere l'obiettivo fondamentale, anche se esso rappresenta il mezzo di sussistenza della società oltre a rimanere (come accade per le società commerciali) un valido strumento di misurazione dell'efficienza dell'organizzazione

Esplicitazione nello statuto dello scopo della cooperativa

Primo documento della società che nel rispetto di quanto previsto dalle leggi generali dettate dallo Stato, lo Statuto regola il funzionamento della società, ne fissa il nome, la ragione sociale, il tipo di attività, la sede, la durata, l'amministrazione e la gestione, il capitale sociale (come si compone ed a quanto ammonta....) e così via...

e per le società cooperative

lo scopo mutualistico che intende perseguire e
conseguentemente i requisiti dei soci

LE TIPOLOGIE DI COOPERATIVE

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio, si individuano tre tipologie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:

COOPERATIVE DI UTENZA - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;


COOPERATIVE DI LAVORO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del "socio lavoratore");

COOPERATIVE DI SUPPORTO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.


L'impresa cooperativa può essere

di:

lavoro SOCI dipendenti



utenza SOCI clienti



supporto SOCI fornitori
o
clienti



***EXPERIMENT
XIII^a EDIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2013-2014***

- ✓ Caratteri distintivi delle Cooperative:
valori e principi



www.cooperativeimolesi.it

INTRODUZIONE

✓ COOPERARE SIGNIFICA

scegliere di operare insieme, unire impegno, lavoro, iniziative, nel tentativo di raggiungere un obiettivo comune in grado di rispondere ad un bisogno e nel contempo generare conseguenze ed esiti socialmente desiderabili.

INTRODUZIONE

✓ LA COOPERATIVA E'

un tipo di impresa che deve competere sul mercato globale producendo utile (profitto) e nel contempo conciliare il risultato economico con i bisogni dell'uomo e la solidarietà sociale.

INTRODUZIONE

✓ PER ACCOSTARCI

alla società cooperativa,
cominciamo a vedere quali
sono i principi sui quali essa pone le sue
fondamenta.

Principi

ALLEANZA COOPERATIVA INTERNAZIONALE

(1995)

Libertà - Adesione volontaria

L'adesione ad una Società Cooperativa è volontaria ed ottenibile senza restrizioni artificiali e senza qualsiasi discriminazione sociale, politica, razziale o religiosa. Chi intende aderire deve accettare le responsabilità previste per i soci.

Controllo Democratico da parte dei Soci

Le Società cooperative sono organizzazioni democratiche. Le loro attività devono essere svolte da persone elette dai soci. I soci hanno eguale diritto di voto.

Partecipazione economica dei soci

I soci debbono contribuire con proprio capitale alla costituzione della cooperativa. Il capitale sociale può ricevere però solo un limitato interesse e niente altro.

Autonomia ed indipendenza

Le cooperative sono imprese autonome ed indipendenti, operano per il raggiungimento del loro scambio mutualistico e per dare risposta ai bisogni dei Soci e delle Comunità dove sono insediate ed operano

Educazione, Formazione ed Informazione

Ogni cooperativa provvederà alla formazione dei suoi soci, dirigenti, dipendenti e in generale dei cittadini, sui principi e le tecniche della cooperazione, sugli aspetti dell'economia e della democrazia.

Principi

ALLEANZA COOPERATIVA INTERNAZIONALE

(1995)

Cooperazione fra cooperative

Ogni cooperativa, al fine di meglio servire gli interessi dei suoi membri e della comunità, collaborerà in maniera concreta con le altre cooperative, a livello locale, nazionale e internazionale.

Impegno verso la Comunità

Le cooperative con la loro presenza ed attività contribuiscono al benessere della Comunità in cui e per cui operano. Oltre al ruolo economico e sociale (verso i soci, i lavoratori e le imprese del territorio), le cooperative attraverso interventi di mutualità interna ed esterna, apportano vantaggi concreti, con iniziative di carattere sociale (contributi erogati in modo volontario a sostegno di iniziative promosse sul territorio) ed attraverso il versamento del 3% degli utili ai fondi mutualistici.

Il rispetto di questi principi é la condizione per le cooperative per essere ammesse nell'Alleanza Cooperativa Internazionale.

Il Socio nel momento della richiesta di adesione alla cooperativa deve riconoscersi in questi principi.

Caratteri distintivi delle Cooperative: Valori e Principi

1. Una testa, un voto
2. La partecipazione democratica
3. La natura mutualistica
4. La natura non speculativa
5. La porta aperta
6. La solidarietà intergenerazionale
7. La solidarietà intercooperativa
8. La mutualità verso l'esterno

UNA TESTA, UN VOTO

La cooperativa è l'unica forma di impresa che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. I rapporti interni sono regolati sulla base del principio di democrazia. A ciascun socio persona fisica è attribuito un solo voto indipendentemente dalla quota di capitale posseduta. Tale principio non è previsto per nessun'altra società se non per le associazioni.

In seguito alla riforma del diritto societario, le persone giuridiche possono esprimere fino a 5 voti.

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

La cooperativa è amministrata dai soci. Sono i soci che in ASSEMBLEA approvano le linee strategiche dell'azienda; nella realtà quotidiana tutti i lavoratori, soci e non, operano per realizzare tali obiettivi governati dalla direzione aziendale che rende conto al Consiglio di Amministrazione. Tale organo è eletto dalla Base Sociale e opera secondo i principi dello Statuto Sociale della società. La legislazione prevede diverse tipologie di combinazioni del Consiglio di Amministrazione che vengono recepite negli statuti .

LA NATURA MUTUALISTICA

Scopo è soddisfare i bisogni dei soci e dei lavoratori, del territorio, delle future generazioni. Il fine di una cooperativa non è il profitto (cosa diversa dall'utile), ma quello di realizzare gli scambi mutualistici con i soci: vale a dire fare sì che in cooperativa si realizzino condizioni migliori (prezzi più bassi e agevolazioni per i propri acquisti; migliore remunerazione del lavoro; ...) di quelle che il socio può ottenere, in forma individuale, sul mercato.

LA NATURA NON SPECULATIVA

Il capitale è remunerato in maniera limitata. Nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa, né possono vendere la società nel suo complesso. La legge consente una diversa tassazione degli utili (rispetto alle altre forme societarie, anche se il differenziale si è ridotto di molto negli ultimi dieci anni), a condizione che restino per sempre all'interno della cooperativa e siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.

LA PORTA APERTA

La cooperativa è una struttura aperta. Chiunque possieda i requisiti previsti dallo statuto e ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte (può fare domanda di adesione) ed essa può accettare tale richiesta purché sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio (sulla base di quanto previsto in merito dalle Leggi vigenti e dalle disposizioni che la cooperativa si è data al proprio interno, in particolare con lo statuto e i regolamenti). Il numero dei soci e quindi del capitale sociale è variabile.

LA SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE

La solidarietà è segno distintivo della cooperazione. La cooperativa deve garantire di poter assolvere alle proprie finalità nel tempo e quindi anche per le generazioni future.

Per le cooperative vige quindi il principio della indivisibilità dei patrimoni, attraverso l'accantonamento obbligatorio del 30% degli utili netti annuali alla riserva legale (art. 2545-quater, comma 1 c.c.), indivisibile tra i soci per tutta la vita della cooperativa. I soci sono solo gestori del patrimonio. Il patrimonio in caso di scioglimento o di trasformazione in altra società deve essere infatti devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo ed i soci tornano in possesso nel momento che recedono da soci solo del loro capitale. Ma una grande importanza riveste la trasmissione dei patrimoni morali attraverso l'educazione, l'esempio, la testimonianza della capacità imprenditoriale.

LA SOLIDARIETA' INTERCOOPERATIVA

Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo e nel consolidamento del mercato, che nei momenti di difficoltà.

Ciò consente a qualunque impresa cooperativa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà.

LA MUTUALITA' VERSO L'ESTERNO

Tra le missioni delle cooperative vi è quella di favorire, con i contributi diretti ed indiretti, la nascita di nuove cooperative e lo sviluppo di quelle esistenti.

A questo fine tutte le cooperative destinano, per obbligo di legge, il 3% dei propri utili ad un Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle cooperative (art. 11 l. 59/1992), per le cooperative aderenti a Legacoop parliamo di Coopfond SpA per quelle aderenti a Confcooperative di Fondosviluppo SpA.

La promozione nasce dal desiderio di condividere i vantaggi della cooperazione che ha tra i suoi scopi quello di diffondere per fornire ad altri individui gli strumenti per cercare di vivere meglio.

***EXPERIMENT
XIII^a EDIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2013-2014***

- ✓ Legislazione cooperativa e specificità della formula cooperativa, principali differenze rispetto alle altre forme societarie.

ART. 45 COSTITUZIONE ITALIANA

"la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli il carattere e le finalità".

La prima cosa da notare è che la cooperazione è “riconosciuta” nella sua **funzione sociale**: con questo riconoscimento si intende dire che la funzione sociale preesiste alla norma e si è affermata nella pratica di uno sviluppo di questo fenomeno che affondava le radici nel tempo e nella società italiana. La funzione sociale è strettamente correlata, dalla norma costituzionale, al **carattere mutualistico della cooperativa ed alla mancanza di speculazione privata, coessenziali alla identificazione del tipo cooperativo.**

IL LEGISLATORE

Nell'intento di dar seguito a quanto normato dalla Costituzione e di vigilare su quanto dalla stessa imposto e previsto ha :

- Elaborato per la cooperativa un sistema legislativo specifico
- Sottoposto le cooperative ad una serie di controlli aggiuntivi rispetto alle altre società
- Imposto alle cooperative una serie di vincoli patrimoniali ed economici
- Concesso alla cooperativa una serie di agevolazioni fiscali strettamente connesse allo scopo mutualistico perseguito.

LA SOCIETA' COOPERATIVA

La cooperativa è una società (cioè un'impresa formata da più persone) caratterizzata dallo scopo mutualistico; (**art. 2511 c.c.**: le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'Albo delle società cooperative). Due, quindi, sono le caratteristiche distintive che definiscono la società cooperativa: la **variabilità del capitale sociale (e cioè il fatto che non sia determinato in un ammontare preciso, definito nello statuto)** – art. 2524 c.c. - e lo **scopo mutualistico**. Per questo seconda caratteristica la denominazione sociale delle cooperative deve sempre contenere l'indicazione di società cooperativa (**art. 2515 c.c.**) e solo le società che hanno scopo mutualistico possono essere cooperative. Per completare la definizione è da aggiungere un altro requisito essen-ziale: la società cooperativa è una società che gode della **limitazione della responsabilità (art. 2518 c.c.)**.

PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA

Il Legislatore nell'intento di tutelare la funzione sociale della cooperativa ha quindi legislativamente sancito che:

-La società cooperativa è una società a responsabilità limitata ovvero per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.)

- Dovendo la cooperativa assolvere ad una funzione sociale ovvero rispondere ai bisogni delle persone per **costituire una cooperativa** occorre che i soci siano **almeno 9** (art. 2522 c.c.). Può essere costituita una cooperativa anche da soli tre soci purchè persone fisiche ed adotti le norme delle srl

Da 9 a 19 soci la cooperativa può adottare indifferentemente le norme per le srl o spa (se però patrimonio attivo > 1 milione solo Spa)

Oltre 19 soci e Attivo Patrimoniale > 1 milione solo spa

- Nell'intento di agevolare **l'ammissione di nuovi** soci la stessa non comporta la modificazione dell'atto costitutivo e **il capitale non è determinato** in un ammontare prestabilito (art. 2524 c.c.)

PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA – SEGUE

-Riconoscendo il bisogno per cui i soci costituiscono una cooperativa uguale per tutti coloro che lo condividono il legislatore ha normato la cooperativa su **principi democratici** conferendo a ciascun socio persona fisica un solo voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute (art. 2538 c.c.). E' possibile attribuire ai soci persone giuridiche (per statuto) fino ad un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare della quota di capitale oppure al numero dei loro membri.

-Volendo poi tutelare lo **scopo mutualistico** ha inteso porre dei limiti al capitale sociale sottoscrivibile da ciascun socio ponendo limiti minimi e massimi (art. 2525 c.c.) :

- limite minimo €25,00
- limite massimo : €100.000,00

PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA - SEGUE

-Dovendo le cooperative rispondere ai bisogni dei propri soci il legislatore esige che le cooperative indichino nei propri statuti i **requisiti dei soci** (art. 2527 c.c.) e la procedura di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e nel rispetto della parità di trattamento dei soci (art. 2516 c.c.).

-Al fine della **condivisione delle scelte** per il raggiungimento dello scopo sociale nonché della **partecipazione dei soci** il legislatore stabilisce che la **maggioranza degli amministratori** sia scelta tra i **soci** cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2542 c.c.).

-Onde evitare che una cooperativa possa perseguire scopi lucrativi, la legge **limita la remunerazione del capitale**; inoltre nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa.

PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA – SEGUE

-La cooperativa deve garantire di poter assolvere alle proprie finalità nel tempo e quindi anche per le generazioni future. Così il **30% degli utili annuali** deve essere **obbligatoriamente destinato** alla riserva legale **qualunque sia l'ammontare del fondo della riserva** (art. 2545-quater, comma 1 c.c.). Si dice che il patrimonio delle cooperative ha carattere di intergenerazionalità in quanto le **riserve accantonate sono indivisibili**. I **soci sono solo gestori** del patrimonio. Il patrimonio infatti in caso di scioglimento o di trasformazione in altra società deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo. I soci tornano in possesso nel momento che recedono solo del loro capitale. La legge consente una tassazione agevolata degli utili, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.

PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA – SEGUE

-Riconoscendo infine il **valore sociale** della cooperativa non solo per la risposta ai bisogni dei propri soci ma anche per l'impegno a diffondere i principi cooperativi anche tra i propri stakeholders, a migliorare le condizioni economiche e sociali della comunità in cui opera, a **supportare la creazione di nuove cooperative** e far rete con le stesse con contributi diretti ed indiretti, il legislatore obbliga le cooperative a destinare **il 3% degli utili annuali ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11 Legge 59/1992).**

***EXPERIMENT XIII^a EDIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2013-2014***

L'IMPRESA COOPERATIVA

- ✓ Cooperativa a Mutualità prevalente e Cooperative a mutualità non prevalente.

DAL 2004 – RIFORMA CODICE CIVILE

Le Cooperative sono state suddivise dal Legislatore in due macro Tipologie (Art. 2512 C.C.):

Le cooperative a Mutualità prevalente

e

Le cooperative a mutualità non prevalente

Art. 2512 : Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

a) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

b) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

c) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci ...”.

ART. 2513 C.C.
(CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PREVALENZA)

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- **i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;**

- **il costo del lavoro dei soci e' superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;**

- **il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci e' rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.**

COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere:

- a) l'obbligo di accantonare a riserva legale almeno il 30% degli utili;
- b) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- c) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- d) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- e) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e le eventuali rivalutazioni nonché i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- f) l'obbligo di devolvere il 3% degli utili d'esercizio ai Fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Queste limitazioni tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell'impresa sotto due profili: 1) la salvaguardia del carattere mutualistico in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici; 2) l'accumulazione indivisibile, per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.

COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE

Le cooperative a mutualità non prevalente devono comunque:

- a) Accantonare a riserva legale indivisibile almeno il 30% degli utili;
- b) Destinare il 3% degli utili d'esercizio ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo cooperativo;
- c) Non distribuire le riserve accantonate fino al momento di passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente né le eventuali plusvalenze sui beni esistenti al momento del passaggio. (ovvero tutelare il patrimonio accantonato e creato ante passaggio)
- d) Devolvere, in caso di scioglimento della società, il patrimonio ante passaggio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- e) Per quanto concerne le altre riserve, i dividendi e la remunerazione degli strumenti finanziari attenersi a quanto stabilito nel proprio statuto.

EXPERIMENT XIII^a EDIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2013-2014

✓ Il Ristorno

L'ISTITUTO DEL RISTORNO

Il legislatore abbiamo già detto riconosce il valore dello scambio mutualistico. Ha pertanto normato un apposito istituto per le società cooperative che remunera lo scambio mutualistico.

IL RISTORNO

L'ISTITUTO DEL RISTORNO

Il ristorno è quindi la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa relativamente all'attività svolta con i soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

L'ISTITUTO DEL RISTORNO

Il ristorno può consistere:

- in un'integrazione dei salari (*nel caso delle cooperative di lavoro*), (max 30% dei salari correnti);
- in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta al socio (cooperative di utenza e/o supporto).

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari o attraverso una combinazione delle varie modalità

dividendo

ristorno

Capitale Sociale

remunera

scambio mutualistico

tutto l'utile

è commisurato a utile "mutualistico"

DIFFERENZE TRA COOPERATIVE E SOCIETA' DI CAPITALI

- | | |
|--|---|
| 1. “Porta aperta“ | 1. Base sociale immutabile. Se Azionisti e/o Capitale variano modifica atto costitutivo |
| 2. “Una testa, un voto” | 2. Azionisti contano per il capitale investito |
| 3. Scopo è soddisfare i bisogni dei soci, del territorio, delle future generazioni | 3. Scopo primario è produrre profitto per gli azionisti |
| 4. I soci sono solo gestori | 4. Gli azionisti sono i proprietari |
| 5. Mutualità esterna: accantonamenti obbligatori | 5. Nessun obbligo di mutualità esterna |
| 6. Si finanzia con riserve indivisibili e prestito sociale | 6. Si finanzia con capitale di rischio e obbligazioni |
| 7. La maggior parte degli utili va a riserva | 7. Gli utili sono ripartiti tra gli azionisti |

s.p.a.

coop

nessuna	condizioni per essere ammessi	requisiti
illimitato	capitale sociale sottoscrivibile	limitato
illimitata	partecipazione agli utili	limitata
sì	capital gain	no
sì	possibilità di quotare sul mercato le proprie azioni	no
no	Vigilanza governativa (isp.ni e cert.ni)	sì
divisibile	patrimonio sociale	Indivisibile
ai soci	ed in caso di scioglimento	allo stato (ora ai fondi di promozione)

CONTROLLI NELLE COOPERATIVE

Il Legislatore ha previsto una serie di controlli per le società cooperative.

- 1) **Collegio Sindacale** (per le cooperative con un capitale sociale > €120.000,00 oppure che per 2 esercizi consecutivi superino due dei tre limiti dell'art. c.c. 2435 bis, oppure che emettano strumenti finanziari art. 2543 c.c. se Srl; obbligatorio per Spa)
- 2) **Revisore Contabile** (per le cooperative in forma di Spa)
- 3) **Vigilanza (Ispezione Cooperativa)** biennale o annuale a seconda della tipologia di cooperativa e/o di limiti dimensionali, e patrimoniali:
 - 1) Fatturato > €23.832.013,46
 - 2) Riserve indivisibili > €4.000.000,00
 - 3) Prestito Sociale + Conferimento soci Finanziatori > €2.000.000,00
 - 4) Partecipazioni di controllo in SRL e/o SPA
 - 5) Emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa
 - 6) Cooperative Sociali
 - 7) Cooperative di Abitazione iscritte all'albo cooperative edilizie
- 4) **La certificazione del Bilancio** obbligatoria qualora la cooperativa superi uno dei seguenti parametri:
 - 1) Fatturato > €60.000.000,00
 - 2) Riserve indivisibili > €4.000.000,00
 - 3) Prestito Sociale + Conferimento soci Finanziatori > €2.000.000,00
 - 4) Partecipazioni di controllo in SPA
 - 5) Emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa

Organi e Governance della Cooperativa

ORGANI DELLA COOPERATIVA

Assemblea dei Soci

Ha il compito principale di indirizzare l'attività della società, approvare il bilancio preventivo e consuntivo, eleggere le cariche sociali. E' l'organo sovrano.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia la quota di capitale sottoscritto, l'unica eccezione è rivolta alle persone giuridiche socie, cui l'atto costitutivo può attribuire fino a 5 voti.

ORGANI DELLA COOPERATIVA

Consiglio di Amministrazione e

Il CdA viene nominato dalla Assemblea dei Soci. Realizza la gestione operativa della cooperativa, esegue e decide gli atti amministrativi nell'ambito degli indirizzi e delle regole stabilite dall'assemblea. I singoli consiglieri possono ottenere incarichi per attuare specifici progetti o attività.

Gli amministratori devono essere tassativamente soci (o mandatari di persone giuridiche socie).

Il consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea generale, sceglierà tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono già stati nominati dall'assemblea; inoltre può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni.

ORGANI DELLA COOPERATIVA

**Presidente
o
Amministratore
e Unico**

Il Presidente è nominato dal CdA, ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete la gestione ordinaria dell'impresa, gli possono venire attribuite specifiche deleghe (compiti e funzioni).

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nelle Cooperative di minore dimensione (numero di soci) si può nominare un Amministratore Unico.


ORGANI DELLA COOPERATIVA

Collegio Sindacale


Il Collegio Sindacale è l'organo che controlla la legalità e la buona amministrazione sull'intera attività sociale senza l'intromissione nelle scelte di opportunità e di convenienza economica.

Composto da un Presidente, 2 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra i soci o non soci nominati dall'assemblea. Nelle cooperative di minori dimensioni si può non prevedere il Collegio Sindacale e, in alcuni casi, il solo Revisore Contabile al posto del Collegio.

I SOGGETTI - Modello a Clessidra



GOVERNANCE



DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Diritti :

- Parità di trattamento con gli altri soci (art. 2516 c.c.)
- Diritto al rimborso del capitale in caso di recesso, esclusione, morte del socio e scioglimento della cooperativa
- Partecipazione alle decisioni ed alla gestione della cooperativa attraverso il diritto di voto
- Poter far parte degli organi sociali nonché ad eventuali altri organi istituiti dalla cooperativa
- Poter ispezionare i libri sociali (lo richieda 1/10 dei soci) art.2545 bis

Doveri :

- Sottoscrizione e Versamento della quota sociale
- Rispetto dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni della cooperativa
- Divieto di porre in essere atti ed iniziative che possano arrecare danno e ledere la cooperativa
- Collaborare al raggiungimento degli obiettivi della cooperativa
- Nella gestione sociale tener conto del carattere cooperativo della stessa

TIPOLOGIA DI SOCI

A seguito delle riforme che nel tempo solo intervenute nelle società cooperative oggi possono esistere più tipologie di soci.

Dalla necessaria presenza dello scopo mutualistico deriva, in primo luogo, la figura tipica delle società cooperative che è quella del **socio cooperatore** che non si limita a finanziare la cooperativa ma che intrattiene con la cooperativa rapporti di scambio mutualistico e deve pertanto possedere i necessari requisiti.

Tali requisiti possono essere semplicemente quelli previsti dal codice civile (art.2527 comma 1 e 2) o previsti da un´apposito regolamento interno approvato dall´assemblea dei soci.

L´atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi in un apposito regolamento, l´ammissione del nuovo socio cooperatore nella categoria "**socio speciale**", in ragione dell´interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell´impresa. I soci ammessi nella categoria speciale non possono superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo, non superiore a cinque anni, il nuovo socio acquista automaticamente la qualifica di socio ordinario, salvo il mancato raggiungimento degli standard richiesti al momento dell´ingresso. L´opportunità di optare per l´inserimento di tale categoria di socio speciale risiede nella possibilità per la compagine sociale di verificare se l´aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo allo scopo sociale.

TIPOLOGIA DI SOCI - SEGUE

E' possibile, entro certi limiti e con determinate caratteristiche, prevedere anche figure di **soci finanziatori** che non partecipano allo scambio mutualistico e hanno l'esclusivo ruolo di finanziatori. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori e i possessori di azione di partecipazione cooperativa previsti dalla L.59/92.

Infine per le sole **cooperative sociali** sono previsti i **soci volontari** che offrono gratuitamente le loro prestazioni onde partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Per loro è prevista la sola copertura assicurativa obbligatoria e l'eventuale rimborso spese per trasferte e viaggi effettuati in nome e per conto della cooperativa. Hanno diritto di voto ma non possono essere ammessi in numero superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

EXPERIMENT
XIII^a edizione
Anno scolastico 2013-2014



***L'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA E LA SUA
ORGANIZZAZIONE,
STORIA ED EVOLUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA***

- ✓ L'Alleanza delle Cooperative Italiane
- ✓ L'Alleanza delle Cooperative Italiane Imola

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

- ✓ A livello nazionale il 27 gennaio 2011 a Roma si è costituita l'Alleanza delle Cooperative Italiane per volontà di Agci, Confcooperative e Legacoop. Luigi Marino è nominato Portavoce.
- ✓ L'Alleanza nasce come coordinamento nazionale costituito in forma stabile fra le tre centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, ha come obiettivo quello di rappresentare al meglio ed in modo più incisivo le istanze e le esigenze delle aderenti alle tre centrali, di supportarle nelle loro iniziative e di avviare concretamente un percorso che dovrà portare, attraverso le varie fasi individuate, alla unicità di rappresentanza.

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

- ✓ Dopo un anno (nel gennaio 2012) l'Alleanza compie un altro passo in avanti: si procede con la elezione degli organi e del Presidente nella persona di Luigi Marino.
- ✓ L'Alleanza in un paio di anni è riuscita a porsi come soggetto autorevole nei confronti con Governo e parti sociali ed a stare sui tavoli del confronto, con autorevolezza, efficacia e puntualità.
- ✓ Si definisce un percorso che prevede: nel 2012 la costituzione dei coordinamenti settoriali e nel 2013 la costituzione dei coordinamenti territoriali.
- ✓ A seguito della entrata in politica di Luigi Marino e conseguente uscita dagli incarichi associativi, il 13 febbraio 2013 Giuliano Poletti è stato eletto Presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane. A Febbraio 2014 si è dimesso per assumere il ruolo di Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



Le cooperative e i operatori dell'Alleanza da oltre 150 anni:

- promuovono la democrazia economica
- valorizzano le risorse umane
- creano buona occupazione e contribuiscono alla tenuta economica e sociale delle Comunità
- sono al servizio delle persone, del territorio, delle Comunità e non delocalizzano
- danno una dimensione sociale al mercato

*Le cooperative e i operatori dell'Alleanza
sono impegnati attivamente nei settori:*

- Abitazione

- Agroalimentare

- Consumo e distribuzione

- Credito, finanza, assicurazioni
e mutue

- Industria

- Lavoro, produzioni e
costruzioni

- Mediacoop (testate
giornalistiche, emittenti
televise e radiofoniche)

- Professionisti

- Servizi

- Sociale, sanità, welfare ed
inserimento lavorativo

- Turismo, cultura, tempo
libero e sport



*Le cooperative e i operatori dell'Alleanza
oggi rappresentano:*

12,9%

degli sportelli bancari e la quarta realtà per raccolta e impieghi

30%

del consumo e della distribuzione

50%

dell'agroalimentare made in Italy

90%

della cooperazione impegnata nel sociale

1°

gruppo assicurativo



43.000

imprese associate

1.300.000

occupati

140 mld. €

fatturato

8%

pil

12.000.000

soci (rapporti associativi)

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE IMOLA

Nei mese di settembre-ottobre (19 settembre 2012) si è avuta una accelerazione a livello Imolese e si è istituita l'Alleanza delle Cooperative Italiane Imola (fra Agci Bologna, Confcooperative Bologna – Circondario Imolese e Legacoop Imola). In questo modo si sono anticipati i tempi definiti a livello nazionale, partendo dalle positive e durature collaborazioni in essere a livello territoriale, fra le associazioni cooperative.

L'Alleanza delle Cooperative Italiane Imola nasce con alcuni obiettivi:

- ✓ semplificare, rinnovare e qualificare la rappresentanza ;*
- ✓ attrezzarsi per cercare di dare risposte ai bisogni vecchi e nuovi, che le cooperative Imolesi evidenziano, in particolare in questo lungo periodo di crisi;*
- ✓ operare, all'interno del disegno nazionale, cercando di dare supporto e spronare per accelerare il processo di unificazione fra le associazioni cooperative (unica associazione).*





115

COOPERATIVE

8.900

PERSONE OCCUPATE

78.300

SOCI

2,5 mld. €

FATTURATO AGGREGATO



EXPERIMENT
XIII^a edizione
Anno scolastico 2013-
2014
**UN CANTIERE PER COSTRUIRE
INSIEME L'ASSOCIAZIONE CHE
VERRÀ**

**VERSO UN NUOVO PATTO
ASSOCIATIVO**



LA NUOVA ASSOCIAZIONE

Il contesto economico e sociale è profondamente mutato. La crisi impone uno scenario caratterizzato dalla domanda di nuovi servizi, da vincoli economici ineludibili, avendo come orizzonte l'Alleanza delle Cooperative Italiane, che necessita una nuova identità associativa.

La crisi economica, anche con le accelerazioni che stiamo toccando con mano, determina criticità crescenti in un numero significativo di aderenti, questo comporta, accanto alla usuale attività, anche la richiesta di nuovi servizi specialistici ed attività di supporto, in molti casi assolutamente nuova.



LA NUOVA ASSOCIAZIONE

L'obiettivo che ci siamo dati è quello di riorganizzare, qualificare e semplificare la presenza della Associazione ad Imola, partendo da quanto fatto nel primo anno di vita ed andando ad accentuare i momenti e livelli di collaborazione:

- a. Giugno 2013 istituzione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane Gruppo Giovani Imola;
- b. costituzione coordinamenti settoriali, iniziando dal settore sociale;
- c. operare avendo come obiettivo la sostenibilità economica e la utilità per le aderenti;
- d. sede comune e lavorare assieme, fianco a fianco sui problemi, ma anche per promuovere nuova cooperazione e nuovi progetti.



www.cooperativeimolesi.it

Grazie per l'attenzione

Per approfondimenti e/o chiarimenti:

www.cooperativeimolesi.it

E – mail: segreteria@cooperativeimolesi.it

Tel. 0542 35215
